

REGOLAMENTO (CEE) N. 3000/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1990

che adotta misure conservative per quanto riguarda le domande di titoli MCS presentate dall'8 al 12 ottobre 1990, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1637/90 ⁽²⁾, ha fissato per il 1990 i massimali indicativi per i prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed ha previsto il frazionamento di questi massimali per periodi;

considerando che le domande di titoli MCS presentate dall'8 al 12 ottobre 1990 per i formaggi della categoria 3 riguardano quantitativi superiori alla frazione del massimale indicativo prevista per il quarto trimestre;

considerando che, a norma dell'articolo 85, paragrafo 1 dell'atto di adesione, la Commissione può adottare, secondo una procedura di urgenza, le misure conservative che sono necessarie nel caso in cui la situazione porti a raggiungere o a superare il massimale indicativo; che

occorre quindi, tenuto conto del numero delle domande, rilasciare i certificati fino a una percentuale di quantità domandata per la categoria 3 e sospendere il rilascio di titoli per i prodotti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli MCS contemplati dal regolamento (CEE) n. 606/86 presentate dall'8 al 12 ottobre 1990 e comunicate alla Commissione per i prodotti lattiero-caseari,

— della categoria 3 di cui al codice NC ex 0406, sono accettate fino a concorrenza del 24,27 %.

2. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti di cui al codice NC summenzionato è provvisoriamente sospeso per i prodotti della categoria 3 al di là del coefficiente di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 153 del 19. 6. 1990, pag. 24.